

IL PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici"

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'articolo 37, che disciplina le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze";

VISTO, l'articolo 38, comma 1, del predetto Codice dei contratti pubblici che istituisce presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

VISTO il comma 2, del predetto articolo 38, del Codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, siano definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, articolo 38 del citato decreto legislativo e la definizione delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione;

Visto l'articolo 38 comma 1, terzo periodo, che prevede che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

VISTO l'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici che attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto decreto;

VISTA la circolare n. 2 del 24 giugno del 2016 emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale con cui si prevede che le amministrazioni che alla data non siano già in possesso di piattaforme per le negoziazioni non potranno effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme e che tali amministrazioni

potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza ovvero potranno ricorrere, secondo la normativa vigente, a servizi di piattaforma di e-procurement offerti in modalità ASP da operatori di mercato, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATA la necessità di definire i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione delle stazioni appaltanti all'elenco di cui al comma 1, articolo 38, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto il suddetto decreto dispone che solo le stazioni appaltanti qualificate possano procedere all'affidamento di lavori servizi e forniture;

ACQUISITO il parere del Ministro dell'economia e delle finanze proponente con nota

ACQUISITO il parere dei Ministri concertanti con note

SENTITA l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con nota

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per l'iscrizione all'apposito elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito "Codice").
2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è necessaria per tutte le acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad esclusione di quelle effettuate attraverso ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto, gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
4. **I soggetti individuati dall' articolo 38, comma 1, sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate senza distinzione di livello, grado o di tipologia di acquisizione.**

Art. 2

(Ambiti relativi alla qualificazione)

1. La qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 attesta la capacità degli stessi di gestire direttamente secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, l'insieme delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro in relazione ai seguenti ambiti di attività, così come individuati dai relativi acronimi:

- a) pianificazione, programmazione e progettazione (AP);
- b) gestione e verifica della fase di affidamento (AA);
- c) gestione e verifica delle fasi di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE).

Art.3

(Ambiti territoriali delle centrali di committenza)

1. La qualificazione delle centrali di committenza avviene previa verifica dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze con carattere di stabilità, attraverso un'organizzazione dedicata allo svolgimento delle relative attività, in favore delle amministrazioni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della centrale di committenza medesima.
2. L'ambito territoriale, nazionale, macroregionale, regionale o subregionale, è definito nell'atto istitutivo o nel provvedimento amministrativo di organizzazione della centrale medesima, ferma restando l'applicazione della normativa in tema di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e s.m.i., alla relativa disciplina attuativa nonché all'art. 1, comma 548, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Gli ambiti territoriali relativi alle acquisizioni di lavori, da parte delle centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 3, sono i seguenti:

- a) nazionale;
- b) macroregionale;
- c) regionale;
- d) area vasta (subregionale)

La qualificazione negli ambiti territoriali di cui al comma 2 tiene conto della effettiva capacità delle s.a. di quelle c.d. di disporre, in tutte le fasi della procedura, di personale sui luoghi di esecuzione dei lavori senza oneri aggiuntivi.

Art. 4

(Livelli di qualificazione per i lavori) DA DEFINIRE

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate, per l'acquisizione di lavori, in uno dei seguenti livelli di qualificazione :
 - a) livello base (L-LB) per importi a base di gara da 150.000 euro fino a un milione di euro;
 - b) livello medio (L-LM) per importi a base di gara da 150.000 di euro fino alla relativa soglia di cui all'articolo 35 del Codice;
 - c) livello alto (L-LA) per importi a base di gara da 150.000 euro fino a 50 milioni di euro;

- d) livello superiore (L-LS) per importi a base di gara da 150.000 euro a importi superiori a 50 milioni di euro, o nei casi di lavori complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del Codice, o nei casi di procedure relative ai lavori cui alla Parte III, Parte IV.

Art. 5

(Livelli di qualificazione per forniture e servizi **anche pubblici**) **DA DEFINIRE**

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti sono qualificate per l'acquisizione di forniture e di servizi, ivi compresi i servizi pubblici, in uno dei seguenti livelli di qualificazione:
 - a) livello base (FS-LB) per importi a base di gara da 40.000 euro fino alla relativa soglia di cui all'articolo 35 del Codice;
 - b) livello medio (FS-LM) per importi a base di gara da 40.000 fino a un milione di euro;
 - c) livello alto (FS-LA) per importi a base di gara da 40.000 fino a 20 milioni di euro e **per l'affidamento di servizi a *Global service* o prestazioni caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi anche realizzate mediante partenariato per l'innovazione;**
 - d) livello superiore (FS-LS) per importi a base di gara da 40.000 a importi superiori a 20 milioni di euro, **o nel caso di finanza di progetto o superiore a 10 milioni, o di concessione di servizi o di servizi pubblici locali.**
2. Le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di servizi di ingegneria e di architettura solo se in possesso delle qualificazioni di cui al presente articolo. Gli importi di cui al comma 1, per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, sono considerati in relazione ai lavori cui si riferiscono i medesimi servizi.
3. **CONSIP e i soggetti aggregatori regionali possono qualificarsi solo per gli ambiti di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, limitatamente all'espletamento delle funzioni loro assegnate ai sensi art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. .**

Art.6

(Disposizioni riguardanti le qualificazioni)

1. **La qualificazione di cui agli articoli 4 e 5 è conseguita (DA DEFINIRE SE dai centri di costo della stazione appaltante o centrale di committenza cui fanno capo OPPURE DALLA STAZIONE APPALTANTE – esempio ministero difesa oppure esercito, marina etc).**
2. **La qualificazione per entrambe le tipologie di cui agli articoli 4 e 5 è conseguita nei relativi livelli previsti dai medesimi articoli.**

Art. 7

(Requisiti per la qualificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice, se in possesso dei seguenti requisiti di base:

- a) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all'articolo 2;
- b) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti in servizio aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui all'articolo 2;
- c) presenza di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
- d) avvenuto svolgimento di procedure di gara;
- e) rispetto dei tempi di pagamento rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

2. Il requisito di cui al comma 1 lettera a) è dimostrato con la presenza, all'interno dell'articolazione organizzativa, di strutture amministrative stabili dedicate alla gestione delle attività di cui all'articolo 2 e dotate di adeguato e qualificato organico e delle professionalità di cui al comma 3.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), è dimostrato con la presenza nelle strutture amministrative di personale dipendente in servizio con qualifica adeguata al relativo incarico, con almeno una figura apicale dirigenziale e personale tecnico ed amministrativo, avente specifici requisiti adeguati in rapporto agli ambiti di attività di cui all'articolo 2. In particolare: **TUTTO DA DEFINIRE**

- a) livello base: almeno laureati, tecnici abilitati alla professione ed iscritti nel rispettivo ordine professionale in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, ovvero diplomati, tecnici in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, in servizio da almeno cinque anni nella pubblica amministrazione, nonché laureati in materie giuridiche o economiche;
- b) livello medio: almeno laureati, tecnici abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi ordini professionali in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, coadiuvati da almeno diplomati, tecnici in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, nonché laureati in materie giuridiche o economiche, coadiuvati da almeno amministrativi diplomati;
- c) livello alto: almeno laureati, tecnici abilitati alla professione ed iscritti nel rispettivo ordine professionale in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, coadiuvati da almeno diplomati, tecnici in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, nonché laureati in materie giuridiche e laureati in materie economiche, coadiuvati da almeno amministrativi diplomati.

d) livello superiore: almeno laureati, tecnici abilitati alla professione ed iscritti nel rispettivo ordine professionale in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, coadiuvati da almeno diplomati, tecnici in caso di qualificazione di cui all'articolo 3, nonché laureati in materie giuridiche ed laureati in materie economiche, coadiuvati da almeno amministrativi diplomati.

4. In ordine al requisito di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano nel contesto delle attività di formazione prevista dai rispettivi piani triennali anticorruzione, un sistema di formazione e di aggiornamento del personale con l'obiettivo di curare e migliorare le conoscenze professionali specifiche in relazione alle funzioni svolte e in tema di anticorruzione e trasparenza al fine di garantire qualità, efficienza e professionalizzazione nella gestione dell'intero ciclo dei contratti pubblici. Le modalità relative all'attività di formazione e di aggiornamento del personale è disciplinata dalla stazione appaltante o dalla centrale di committenza con apposito regolamento. Il requisito è comprovato attraverso specifico attestato rilasciato dall'ente formatore al personale dipendente in ruolo per la partecipazione ad almeno 30 ore di formazione annuale nelle materie pertinenti agli ambiti di attività di cui all'articolo 2. Per l'attività di formazione e aggiornamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono, oltre che delle strutture pubbliche deputate all'attività di formazione, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione, accreditate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini dell'attività di formazione delle suddette strutture private la SNA stabilisce le modalità attuative di accreditamento, pubblica ed aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati sul proprio sito internet.
5. Il livello di qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sulla base delle attività di cui alle lettere d) e) del medesimo comma 1, svolte nel triennio precedente alla richiesta di qualificazione.
6. Il requisito di cui al comma 1, lettera d) i soggetti richiedenti la qualificazione è dimostrato in relazione al numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità. In particolare per richiedere la qualificazione ai livelli di cui agli articoli 3 e 4 è necessario dimostrare, salvo quanto previsto al periodo successivo, di aver svolto almeno gare di importo complessivo pari all'importo massimo del livello di accesso per il quale si richiede la qualificazione. Per richiedere l'accesso alla qualificazione di livello superiore di cui agli articoli 3 e 4 è necessario dimostrare di aver svolto almeno gare di importo complessivo pari a volte l'importo massimo del livello alto.
7. Le procedure di cui al comma 6 sono valutate secondo i criteri seguenti:
 - a) per l'ambito di attività (AP) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è verificato che i progetti di forniture, servizi o lavori approvati ed affidati nell'ultimo triennio non siano stati oggetto di contestazioni o contenziosi attivati, da parte dei concorrenti in sede di gara o degli affidatari in sede di esecuzione, per carenza progettuale in cui la stazione appaltante è risultata soccombente e non si sia proceduto a varianti superiori a quanto stabilito dal Codice per carenze della progettazione;
 - b) per l'ambito di attività (AA) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è verificato, nel triennio precedente, il rispetto dei tempi tra la l'inserimento dell'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura nell'elenco annuale e la pubblicazione del relativo bando

ovvero dell'invio delle lettere di invito e il rispetto dei tempi tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto; l'assenza di contenziosi **in cui la stazione appaltante è risultata soccombente** sorti per motivazioni afferenti il bando e/o lo svolgimento della procedura di gara;

- c) per l'ambito di attività (AE) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono verificati, con riferimento alle gare effettuate nell'ultimo triennio, il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dal contratto; il rispetto delle procedure relative alla comunicazione e approvazione delle varianti e l'assenza di varianti che hanno determinato la risoluzione del contratto; uno scostamento dei costi finali rispetto all'importo di contratto non superiore al%; l'assenza di contenziosi in cui la stazione appaltante è risultata soccombente sorti per motivazioni afferenti l'esecuzione del contratto, l'esito delle operazioni di collaudo ed il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192.

8. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono aver adottato un proprio regolamento, così come previsto dell'articolo 113, comma 3, del codice, per la ripartizione del fondo previsto dal comma 2 del medesimo articolo, modulato in base ai compiti e alle responsabilità assegnate al personale delle strutture di cui al comma 3.

Art. 8

(Requisiti premianti) I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, al fine dell'ottenimento di un incremento premiante del punteggio finale complessivo di cui all'articolo 7, comma 9, devono dimostrare il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

- a) attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- b) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- c) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- d) livello minimo di soccombenza nel contenzioso riferito agli ultimi tre anni;
- e) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione, affidamento e gestione del contratto.

- f) **Aggiungere previsione articolo 23 comma 13 (utilizzo metodologie di modellazione elettronica)**

1. La percentuale di incremento del punteggio è valutato dall'ANAC per ciascuno dei requisiti premianti posseduti, secondo quanto disposto nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 9.

Art. 9

(Durata, aggiornamento e revoca della qualificazione)

1. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti qualificate nel livello alto previsto agli articoli 3 4 e 5 possono chiedere all'ANAC, entro i 5 anni di vigenza della qualificazione o in sede di rinnovo, l'ottenimento del livello superiore previa dimostrazione dei requisiti previsti all'articolo 5 7.
3. L'Anac provvede alla revoca della qualificazione e alla conseguente cancellazione dal registro di cui all'articolo 1, comma 1, qualora a seguito di controlli accerti il venir meno, ovvero all'insussistenza, in capo alle stazioni appaltanti dei requisiti di cui al presente decreto.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del Codice, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 11

(Entrata in vigore del sistema di qualificazione)

1. Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti entra in vigore il **novantesimo** giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti attuativi dell'ANAC.
2. **L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.**

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.